

BOLLETTINO

SETTIMANALE

ANNO XII - N. 32

26 agosto 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Provvedimento n. 11102 (PI3683) **TUBI MULTISTRATO ALUPEX SYSTEM**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2002;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 1° febbraio 2002, il Ministero delle Attività Produttive ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario apparso su alcune riviste mensili specialistiche, quali TIS - il Corriere Termo Idro Sanitario, n. 158, del febbraio 2001, Installatore Italiano, n. 2, del febbraio 2001 e n. 4, dell'aprile 2001, e RCI- Riscaldamento Climatizzazione Idronica, n. 4, dell'aprile 2001, volto a promuovere l'acquisto di ALUPEXGASystem, un sistema composto da un tubo multistrato e da un raccordo EXPRESS senza O Ring, destinato all'adduzione di gas per impianti domestici.

In particolare, la presunta ingannevolezza del messaggio riguarderebbe le caratteristiche del prodotto, in considerazione, da un lato, della natura meramente provvisoria e parziale della certificazione rilasciata da un organismo olandese e, dall'altro, della non conformità dei materiali impiegati alle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, identico in tutte le riviste sopra citate, consiste in un tabellone; nella parte alta della pagina compare il *claim*: *“La prima norma di sicurezza è la sicurezza di un impianto a norma”*.

Il testo del messaggio è disposto su due colonne al centro della pagina.

In particolare, nella colonna di sinistra, si legge: *“Nella realizzazione di impianti domestici per il gas, la normativa europea, ora recepita anche in Italia, prevede l'impiego di tubi certificati e raccordi senza O Ring. ALUPEXGASystem è il primo sistema tubo multistrato e raccordo express con certificazione internazionale GASTEC, valida in Italia. Finalmente gli installatori possono contare sulla disponibilità di un sistema di sicurezza certificato. GASTEC: Primario Ente di Certificazione Olandese”*. Nella colonna di destra si legge: *“ALUPEXGASystem è costituito dal tubo multistrato ALUPEX, il primo (tubo multistrato) conforme alla norma UNI 10876 e al raccordo press fitting brevettato ALUPEX EXPRESS, senza O Ring. Accoppiata vincente per garantire impianti di massima sicurezza ed in piena rispondenza alle normative in essere nella Unione Europea. Garantiamo sonni tranquilli. Agli installatori ed ai loro Clienti. Da oggi la sicurezza ha un nome nuovo: ALUPEXGASystem. Il primo sistema di sicurezza certificato. ALUPEXGASystem: Certificazione Gastec n. 00/015”*. Infine, sullo sfondo costituito dall'immagine del tubo e del raccordo pubblicizzati che occupa la parte bassa della pagina, compare la scritta: *“ALUPEXGASystem ... e vai sul sicuro! Il primo tubo multistrato omologato, con raccordo express senza O Ring. Il sistema sicuro in regola con le direttive UE ed italiane”*.

3. Comunicazione alle parti

In data 26 febbraio 2002, è stato comunicato all'Amministrazione segnalante e alla società GEORG FISCHER PFCI Srl (di seguito GEORG FISCHER), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. In tale comunicazione, veniva precisato che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, in relazione alla idoneità delle affermazioni in esso contenute ad indurre in errore i destinatari circa le caratteristiche tecniche del prodotto e la portata delle certificazioni ottenute dall'operatore pubblicitario.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società GEORG FISCHER, in qualità di committente del messaggio pubblicitario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire in particolare:

- documentazione, analisi di laboratorio e prove tecniche, dalle quali potesse evincersi la correttezza dell'impiego di tubi e raccordi che compongono il sistema pubblicizzato rispetto alla normativa suddetta e alle norme comunitarie e nazionali di riferimento;

- documentazione, analisi di laboratorio e prove tecniche, che dimostrassero la rispondenza del sistema ALUPEXGASystem alle caratteristiche tecniche di prodotti certificati da altri Stati membri dell'Unione europea.

In risposta alle richieste formulate nella comunicazione di avvio del procedimento, in data 4 marzo 2002, la società GEORG FISCHER sottolineava, in primo luogo, la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario, precisando che l'Istituto di Normazione Olandese (NNI), indicato nell'allegato II della direttiva CEE/83/189 quale istituto competente a emanare normative tecniche in materia, ha accreditato la società GASTEC quale organismo di certificazione. La società GEORG FISCHER affermava, in secondo luogo, che la normativa italiana (leggi n. 1083/1971, n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91) consente di realizzare impianti che utilizzano componenti e materiali costruiti secondo normative emanate da Organismi Normatori europei, e che la direttiva 97/23/CE vieta agli Stati membri di impedire la commercializzazione di prodotti (nella fattispecie tubi multistrato per adduzione gas) realizzati o commercializzati per lo stesso impiego in altri Stati membri.

La società produceva, inoltre, la seguente documentazione:

- analisi di laboratorio compiute dal Laboratorio Trentino Srl in data 22 novembre 2001, da cui risulta che il prodotto ALUPEXGASystem ha risposto positivamente alle prove di curvatura, di scollamento e di allargamento richieste dalla normativa tecnica UNI 10876;

- copia del certificato GASTEC n. 00/015, rilasciato nel giugno 1999, che dichiara la conformità del prodotto ALUPEXGASystem alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica olandese n. 198, che stabilisce criteri di costruzione, requisiti minimi e metodi di prova relativi alla produzione di tubi multistrato in alluminio e/o polietilene per l'adduzione di gas ad uso interno.

In data 5 aprile 2002, veniva chiesto all'operatore pubblicitario di precisare, in particolare, se il rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio Trentino (all. 3 della documentazione pervenuta in data 4 marzo 2002) su un tubo multistrato secondo la normativa UNI 10876 avesse ad oggetto tubi destinati all'adduzione di fluidi o di gas.

In data 22 aprile 2002, la società GEORG FISCHER osservava, in via preliminare, che la normativa UNI 10876, avente ad oggetto tubi destinati all'adduzione di fluidi, si applica anche ai tubi per l'adduzione di gas, come dimostrano le prove effettuate dal Laboratorio Trentino Srl in data 11 aprile 2002 su tubi destinati, appunto, a entrambe le applicazioni.

In data 3 maggio 2002, veniva richiesto a UNI-Ente Nazionale Italiano di Unificazione di precisare in che misura e in base a quale normativa, anche di natura tecnica, fosse consentita in Italia la commercializzazione di tubi multistrato in alluminio con raccordo senza O Ring per l'adduzione di gas ad uso domestico.

In pari data, si richiedeva alla società GASTEC NV di fornire, in particolare, indicazioni relative all'attività di certificazione svolta in relazione a sistemi composti da tubi multistrato in alluminio con raccordi senza O Ring.

Nella risposta pervenuta in data 20 maggio 2002, l'UNI-Ente Nazionale Italiano di Unificazione delineava il medesimo quadro normativo di riferimento descritto dall'operatore pubblicitario, fornendone tuttavia una diversa interpretazione.

L'UNI affermava, infatti, che ad oggi non esiste una norma di prodotto italiana o europea che definisca le caratteristiche costruttive, i metodi di prova ed il campo di applicazione dei tubi multistrato, che hanno soltanto l'anima in alluminio. Secondo l'UNI, le norme tecniche NEN 1078 e NPR 3378-10, pubblicate dall'istituto di normazione olandese, costituiscono soltanto una norma generale di impiantistica che, pur citando i prodotti in questione, non fissa in alcun modo le caratteristiche e la rispondenza ad alcuna norma di prodotto. Da evidenze in possesso di UNI, risulterebbe che GASTEC ha approvato i tubi multistrato secondo criteri stabiliti dal protocollo QA 198 e che un altro ente di certificazione tedesco abbia rilasciato ad un diverso operatore pubblicitario un certificato provvisorio per poter iniziare le prove pratiche di installazione, per l'utilizzo generalizzato dei tubi multistrato. Oltre a evidenziare che il Ministero delle Attività Produttive ha richiesto sul punto un parere legale sulla corretta esplicitazione della valenza dei

punti pertinenti della legge n. 46/90 e del D.P.R. n. 447/91, l'UNI sottolineava che il CIG (Comitato Italiano Gas) non ha ancora ammesso la commercializzazione del prodotto.

In data 24 maggio 2002, GASTEC precisava di aver rilasciato, in qualità di società di certificazione accreditata dal Radd voor Accreditatie, il certificato n. Q 00/15 alla società GEORG FISCHER, ancora in corso di validità, relativo al prodotto ALUPEXGASystem dopo averne verificato la conformità alla regola tecnica olandese QA 198 del giugno 1999.

In data 12 giugno 2002, l'operatore pubblicitario produceva una dichiarazione tecnica del Laboratorio Trentino Srl attestante che i tubi multistrato prodotti dalla società GEORG FISCHER ad uso sanitario/riscaldamento, da un lato, e per adduzione gas, dall'altro, presentano la stessa struttura, ma colore diverso (rispettivamente, nero e giallo). Poiché l'impiego del tubo ALUPEX per il gas richiede una pressione massima ed una temperatura nettamente inferiori a quella dei tubi "neri", le condizioni di utilizzo di tale tubo sarebbero nettamente più sicure di quelle degli altri tubi ALUPEX.

In data 14 giugno 2002, la società GEORG FISCHER produceva una memoria che evidenziava, in particolare, i seguenti profili:

a) nella valutazione dell'eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato si dovrebbe tener conto del fatto che, nel gennaio 2001, la società Georg Fischer PfcI Srl ha acquisito la società Pipe Fittings Company Italia Srl - PFCI dalla società Bauhaus 2001 Srl, quando i contratti pubblicitari erano già stati stipulati ed avevano avuto attuazione. Viene, altresì precisato che il messaggio, per differente politica della società acquirente, non viene più pubblicato;

b) relativamente all'efficacia in Italia di norme vigenti in altri Stati membri in virtù della direttiva 83/189/CEE, richiamata dallo stesso D.P.R. n. 447/91, l'operatore pubblicitario si riporta integralmente alle motivazioni formulate nell'atto di diffida stragiudiziale ed istanza ad adempiere ai sensi del D.P.R. n. 3/57 inviato in data 7 giugno 2002 al Ministero delle Attività Produttive. In particolare, si fa presente che:

"l'iter normativo e legislativo previsto dalla citata normativa comunitaria [la direttiva 83/189/CEE, recepita in Italia dalla L. n. 317/86, modificata dal Decreto Legislativo n. 247/00] comporta che, al termine della procedura di informazione ivi contemplata, la norma e la regola tecnica assumano validità ed efficacia a tutti gli effetti in ambito comunitario ritenendosi ivi riconosciute";

per stabilire se il sistema ALUPEXGASystem rientri nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, richiamata dal Decreto Legislativo n. 93/00, si deve far riferimento, ai sensi dello stesso art. 1, par. 1, di tale direttiva, non alla "pressione di esercizio", che indica la pressione concretamente esercitata in caso di utilizzazione del tubo, bensì alla pressione massima ammissibile ("PS"), che rappresenta la pressione massima di progettazione specificata dal fabbricante. Poiché, la pressione massima ammissibile dei tubi ALUPEXGASystem è superiore al limite di 0,5 bar indicato dalla direttiva 97/23/CE, anche tali prodotti debbono beneficiare del principio del mutuo riconoscimento per la commercializzazione di prodotti e sistemi per l'adduzione di gas ad uso domestico riconosciuto dalla direttiva citata;

inoltre, la commercializzazione del prodotto ALUPEXGASystem è legittima in virtù della deroga prevista dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 93/00, che consente di immettere nel mercato attrezzature e insiemi *"anche se privi dell'attestazione di conformità e della marcatura CE, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisce la sicurezza di utilizzazione";*

c) l'art. 5 del D.P.R. n. 447/91 stabilisce che si *"considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per i cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE"*, quale, appunto, l'NNI. Pertanto, il successivo controllo da parte di UNI-CEI dell'equivalenza del livello di sicurezza previsto da normative nazionali e di altri Stati membri costituirebbe un illegittimo ostacolo alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria.

5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la stampa periodica, in data 19 giugno 2002 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Nel parere pervenuto in data 26 luglio 2002, la suddetta Autorità ha rilevato che si deve ritenere scorretta ogni affermazione di validità in Italia della certificazione di sicurezza conseguita all'estero dall'operatore pubblicitario. Infatti, in virtù dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/91, regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 sulla sicurezza degli impianti destinati all'uso civile e per le attività produttive, non è sufficiente il rispetto delle normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, senza l'emanazione di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza da parte dell'UNI e del CEI, né il riconoscimento dell'equivalenza dei livelli di sicurezza garantiti. Al riguardo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha riportato quanto dichiarato dall'UNI, ovvero che *"a tutt'oggi non esiste una norma di prodotto italiana, europea o dei paesi membri del CEN (Comitato Europeo della Normalizzazione) che definisca le caratteristiche costruttive, i metodi di prova ed il campo di applicazione per i tubi multistrato"* e che la norma tecnica richiamata dall'operatore pubblicitario *"è una norma generale di impiantistica che, pur citando i prodotti in questione non fissa in alcun modo le caratteristiche e la rispondenza ad alcuna norma di prodotto"*.

Per queste ragioni, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ritenuto il messaggio segnalato idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla conformità del prodotto alla normativa di riferimento e alla validità della certificazione ottenuta, ha espresso parere nel senso che esso violi il disposto degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, appare irrilevante l'argomento svolto dall'operatore pubblicitario nella memoria pervenuta in data 14 giugno 2002, volto a far valere la circostanza che la diffusione del messaggio pubblicitario fosse anteriore all'acquisizione della società Pipe Fittings Company Italia Srl - PFCI dalla società Bauhaus 2001 Srl.

In primo luogo, la società GEORG FISCHER, nei confronti della quale è stato avviato il procedimento, ha compiuto tutti gli atti ed ha esercitato i diritti e le facoltà previsti dal procedimento, facendo presente tale circostanza soltanto nella memoria pervenuta in data 14 giugno 2002. In secondo luogo, il contenuto del messaggio oggetto della richiesta di intervento è rimasto immutato anche dopo l'acquisizione indicata dall'operatore pubblicitario. La sola differenza riscontrabile riguarda l'indicazione della denominazione dell'operatore pubblicitario, che appare nella parte bassa della pagina, peraltro, con indirizzo e recapito invariati: mentre nel messaggio diffuso a febbraio 2001 (TIS - il Corriere Termo Idro Sanitario, n. 158 e Installatore Italiano, n. 2) appariva la società "Pipe Fittings Company Srl", in quelli diffusi ad aprile 2001 (Installatore Italiano, n. 4, e RCI-Riscaldamento Climatizzazione Idronica, n. 4) veniva indicata la società GEORG FISCHER +GF+Pfici.

Il messaggio pubblicitario appare, pertanto, diffuso nell'interesse preponderante di tale società.

I pregi dei prodotti vantati nel messaggio segnalato si basano, da un lato, sull'esistenza della certificazione GASTEC rilasciata da un Primario Ente di Certificazione Olandese e, dall'altro, sulla conformità del tubo multistrato ALUPEX alle prescrizioni tecniche contenute nella norma UNI 10876. Tali profili verranno esaminati separatamente.

La certificazione GASTEC

Con riferimento al vanto relativo al possesso della certificazione 00/15 rilasciata da GASTEC, ente di certificazione olandese competente in base alla direttiva 83/189/CEE, va rilevato che le risultanze istruttorie hanno confermato l'esistenza di tale certificazione al momento della diffusione del messaggio segnalato, il quale non appare, pertanto, sotto questo profilo, ingannevole.

Peraltro, la circostanza che il riferimento alla norma tecnica olandese contenuto nel certificato GASTEC possa consentire all'operatore pubblicitario di beneficiare della presunzione di conformità di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 447/91, non appare rilevante. Infatti, secondo tale disposizione, la presunzione di conformità opera se ed in quanto le norme emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE "garantiscono un livello di sicurezza equivalente".

In ogni caso, stabilire se i requisiti tecnici previsti da norme tecniche nazionali possano considerarsi equivalenti ai fini della disposizione citata non rientra tra i compiti affidati a questa Autorità dal Decreto Legislativo n. 74/92.

La conformità del prodotto alla norma UNI 10876

Per quanto riguarda la conformità del tubo multistrato ALUPEX alle prescrizioni tecniche contenute nella norma UNI 10876, la normativa impone agli operatori di costruire materiali, apparecchi, installazioni e impianti a regola d'arte, presumendo altresì conformi i prodotti realizzati secondo le norme di sicurezza emanate da UNI e approvate con decreto ministeriale (artt. 3 della legge n. 1083/71, 7 della legge n. 46/90 e 5 del D.P.R. n. 447/91).

In particolare, la norma UNI 10876, richiamata nel messaggio pubblicitario, precisa che "in attesa di criteri unificati di adozione in Europa le regole nazionali concernenti l'uso e/o le caratteristiche di questo prodotto rimangono in forza". Inoltre, essa prevede che il campione prelevato dal lotto di produzione sia sottoposto a una serie di prove di curvatura, scollamento e allargamento, delle quali deve essere fornito un resoconto di prova. Nel sistema della norma UNI 10876, il rapporto di prova deve precedere la commercializzazione del prodotto.

Dalla documentazione in atti, invece, emerge quanto segue.

In primo luogo, i rapporti di prova prodotti dall'operatore pubblicitario cui era stato chiesto di fornire, tra l'altro, "analisi di laboratorio e prove tecniche dalle quali pot[tesse] evincersi la correttezza dell'impiego di tubi e raccordi che compongono il sistema pubblicizzato alla normativa suddetta [...]" risalgono al 22 novembre 2001 e all'11 aprile 2002, mentre la conformità alla norma UNI 10876 veniva vantata già nel messaggio diffuso nel mese di febbraio 2001.

In secondo luogo, nella comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2002, l'UNI ha dichiarato che "a tutt'oggi non esiste una norma di prodotto italiana, europea o dei paesi membri del CEN (Comitato Europeo della Normalizzazione) che definisca le caratteristiche costruttive, i metodi di prova ed il campo di applicazione per i tubi multistrato" e ha prospettato l'assenza di un orientamento definitivo in merito alla ammissibilità di tubi multistrato con raccordo express senza O ring, che presentano soltanto l'anima in alluminio.

Consegue, da quanto esposto, che la conformità dei tubi multistrato ALUPEXGASystem, alla norma UNI 10876, vantata nel messaggio pubblicitario, non trovi riscontro nella documentazione acquisita.

Alla luce delle considerazioni che precedono e in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il vanto pubblicitario contenuto nel messaggio oggetto della richiesta di intervento relativo alla conformità del prodotto alla norma UNI 10876 appare idoneo a indurre in errore i destinatari del messaggio, rappresentati dagli installatori di tali impianti e dai loro clienti. L'errore provocato dal messaggio pubblicitario è tale da pregiudicare il comportamento economico, nella misura in cui essi possono essere indotti a utilizzare il sistema ALUPEXGASystem sul falso convincimento che detti prodotti siano conformi alla richiamata norma tecnica, esponendosi al rischio di sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società GEORG FISCHER Srl appare suscettibile di indurre i destinatari in errore relativamente alla conformità del prodotto alla norma UNI 10876, potendone pregiudicare il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società GEORG FISCHER Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentoottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaro

* * *